



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. n. 5031 Prot. n. 275

Data 25 gennaio 2016

Titolo I Classe 3

UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni intervenute;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni intervenute;

VISTA la Legge 06 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1 - comma 51 che ha modificato il D. Lgs. 165/2001 con l'introduzione dell'art. 54bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione - periodo 2013/2016, e in particolare il paragrafo dedicato alla "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", le cui misure di salvaguardia devono essere disciplinate dalle Pubbliche Amministrazioni e trasfuse nei relativi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;

VISTA la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);

VISTA altresì la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. n. 512/SAGNI del 19 febbraio 2014 con cui è stato emanato il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2015, in ordine alle modifiche apportate al Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, a seguito dell'emanazione delle Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), di cui alla Determinazione ANAC 6/2015 prima citata;

RAVVISATA pertanto la necessità di emanare il suddetto Regolamento emendato;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, emanato con D.R. n. 512/SAGNI del 19.02.2014, è modificato così come risulta nel testo che si riporta integralmente nel seguito.

Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 1

Finalità e oggetto

- 1) Il Politecnico di Milano, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, definisce e disciplina le modalità di denuncia o di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi da parte del personale docente e tecnico-amministrativo, nel seguito indicati segnalanti, ai sensi e per effetto dei principi introdotti dall'art. 1 - comma 51 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recepiti nell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dalle raccomandazioni OCSE riguardo la lotta alla corruzione in campo internazionale.
- 2) Il Politecnico di Milano tutela i segnalanti il personale che segnala illeciti per tutto il corso del procedimento di cui al successivo art. 4, garantendo l'anonimato e il divieto di discriminazioni nei confronti dei dipendenti stessi.

Art. 2

Istituzione del sistema informatico di segnalazione

- 1) Il Politecnico di Milano istituisce un sistema informatico ovvero un indirizzo di posta elettronica, volto a ricevere le segnalazioni di illeciti o di fatti corruttivi. L'indirizzo è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ateneo.
- 2) Il suddetto indirizzo di posta elettronica è monitorato esclusivamente dal Responsabile della prevenzione e da un suo delegato, appositamente individuato.

Art. 3

Protocollo di gestione delle segnalazioni di condotte illecite rese dai dipendenti del Politecnico di Milano e relative forme di tutela

- 1) Il protocollo di gestione delle segnalazioni di condotte illecite rese dai dipendenti del Politecnico di Milano declina dettagliatamente tutte le fasi del procedimento sin dall'atto della ricezione della segnalazione e sino alla conclusione della procedura, garantendo la riservatezza del segnalante mediante l'attuazione delle forme di tutela previste dalle vigenti norme di legge.
- 2) Il protocollo di gestione si applica anche ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo nonché ai collaboratori di imprese fornitrici del Politecnico di Milano per tutto quanto attiene la riservatezza dell'identità, ad esclusione delle forme di tutela previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 contro le discriminazioni.
- 3) Il protocollo di gestione è soggetto a verifica biennale e le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed emanate con Decreto del Rettore.

Art. 4

Limiti alla tutela del segnalante e sottrazione al diritto di accesso

- 1) Nel caso in cui la segnalazione risultasse priva di ogni fondamento, il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà con il Presidente del Collegio di disciplina o con il Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della denuncia.
- 2) Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
- 3) La segnalazione o la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ed è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 5
Allegati

1) Al presente Regolamento sono allegati:

- Protocollo di gestione delle segnalazioni di condotte illecite rese dai dipendenti del Politecnico di Milano e relative forme di tutela;
- Modulo per la presentazione delle segnalazioni.

IL RETTORE
F. to Prof. Giovanni Azzone